

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'art. 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), recependo la direttiva 2001/112/CE, inserita nell'allegato B della legge stessa.

La direttiva in questione abroga la precedente direttiva 93/77/CEE che disciplinava la medesima materia, recepita con il decreto del Presidente della repubblica 18 maggio 1982, n. 489, le cui disposizioni vengono ora superate da quelle del presente decreto, per cui si provvede alla sua abrogazione..

Il decreto si propone principalmente di stabilire chiare e precise disposizioni sui prodotti di cui trattasi per la loro designazione nel commercio con specifiche denominazioni di vendita la cui utilizzazione è possibile e riservata ad essi allorchè rispettino le definizioni stabilite nel decreto per ciascuno dei prodotti stessi. La garanzia per il consumatore sulla natura dei prodotti posti nel mercato con le denominazioni di vendita riservate viene completata con precise prescrizioni sulle indicazioni che devono essere fornite nella loro presentazione

Il testo si compone di 8 articoli e 4 allegati.

L'articolo 1 determina il campo d'applicazione del decreto.

Con l'articolo 2 viene stabilito che ai prodotti possono essere aggiunte vitamine, con l'applicazione delle norme di etichettatura stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, nonché altre sostanze indicate nel medesimo articolo.

L'articolo 3 stabilisce i trattamenti cui possono essere sottoposti i prodotti e le sostanze che possono essere utilizzati negli stessi.

L'art. 4 precisa al comma 1 che ai prodotti contemplati dal decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, nonché le ulteriori disposizioni indicate ai commi da 2 a 6 dello stesso articolo. In particolare, i commi 2, 3 e 4, concerne indicazioni che devono essere fornite nella presentazione dei prodotti, mentre i commi 5 e 6 riguardano le denominazioni di vendita riservate ai prodotti aventi le caratteristiche previste dal decreto.

L'articolo 5 prevede l'abrogazione del vigente decreto del Presidente della repubblica 18 maggio 1982, n. 489, la cui materia è ora regolata dal presente decreto.

L'articolo 6 dispone in materia di sanzioni in relazione ai precetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi da 2 a 6, applicandosi per il resto il decreto legislativo n. 109 del 1992, come previsto all'articolo 4, comma 1 del presente decreto.

L'articolo 7 stabilisce norme transitorie, consentendo, come previsto dalla direttiva in recepimento, la commercializzazione fino al 11 luglio 2004 dei prodotti conformi alla precedente normativa e lo smaltimento delle scorte etichettate anteriormente al 12 luglio 2004, sempre nel rispetto della normativa previgente.

L'art. 8, infine, prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'allegato I, riporta le denominazioni di vendita riservata ai prodotti del presente decreto nonché, in corrispondenza di ciascuno di essi, della definizione.

L'allegato II riporta la definizione delle materie prime utilizzate nei prodotti.

L'allegato III riporta ulteriori denominazioni di vendita che possono essere usate, alle condizioni indicate, in alternativa a quelle di alcuni prodotti ricompresi nell'allegato I

Infine, l'allegato IV riporta i tenori minimi di succo e/o di purea o della miscela di tali ingredienti dei nettari di frutta.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.